

REGOLAMENTO (CEE) N. 3524/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1987

recante modalità di applicazione della limitazione dell'aiuto alla trasformazione per le arance della varietà Shamouti per la campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 prevede che le misure speciali destinate a promuovere la trasformazione delle arance si applichino, per la campagna 1987/1988, anche alle arance della varietà Shamouti, limitatamente ad un quantitativo di 3 000 t di prodotto fresco, da ripartire tra i paesi produttori; che occorre pertanto ripartire detto quantitativo in funzione della produzione delle ultime tre campagne, ossia 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987;

considerando che è altresì opportuno prevedere norme particolari che consentano un'equa ripartizione dei quantitativi tra i trasformatori e l'assegnazione di un certo quantitativo ai nuovi trasformatori; che a tal fine è necessario che i trasformatori comunichino informazioni supplementari rispetto a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1715/86⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo totale di 3 000 t di arance fresche della varietà Shamouti ammesso a beneficiare del regime di aiuto alla trasformazione, in applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2601/69, è ripartito tra gli Stati membri produttori come segue:

— Grecia: 100 t,
— Portogallo: 2 900 t.

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.

1. I trasformatori comunicano entro e non oltre il 1° gennaio 1988 all'organismo designato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati il quantitativo totale di arance fresche della varietà Shamouti poste in lavorazione nonché il quantitativo ottenuto, espresso in peso netto, di prodotti finiti, per ognuna delle campagne 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987.)

2. In casi eccezionali e debitamente giustificati con soddisfazione dello Stato membro interessato, quest'ultimo può accogliere le comunicazioni pervenute dopo il termine di cui al paragrafo 1, purché non ne conseguano ripercussioni negative sul sistema di concessione della compensazione finanziaria.

Articolo 3

1. I quantitativi di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto comunitario sono stabiliti, per ciascun trasformatore, dallo Stato membro interessato in termini di percentuale della produzione del trasformatore realizzata nel corso delle campagne prese in considerazione per il calcolo della produzione totale media di cui al paragrafo 3.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 rappresenta l'aliquota della produzione totale media dello Stato membro produttore, espressa in quantità di materia prima utilizzata, cui è limitata la concessione dell'aiuto alla produzione.

I quantitativi cui è limitata la concessione dell'aiuto alla produzione corrispondono ai quantitativi indicati nell'articolo 1, ridotti del 2%; tale percentuale del 2% dev'essere ripartita tra i trasformatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

3. Per produzione totale media s'intende il quantitativo totale dei prodotti trasformati espresso in peso netto e riferito al quantitativo di prodotti freschi acquistato per la fabbricazione dei prodotti trasformati, corrispondente:

- a) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione nel corso delle ultime tre campagne o nella prima di queste tre campagne, a un terzo della loro produzione totale durante detto periodo;
- b) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione nelle ultime due campagne o nel corso della prima di queste due campagne, alla metà della loro produzione totale durante detto periodo;
- c) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione soltanto nel corso dell'ultima campagna, alla loro produzione totale durante detta campagna.